

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	FONTI NORMATIVE.....	4
	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
3.	DEFINIZIONI	6
4.	ASSUNZIONI PRELIMINARI CIRCA LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	9
	5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
	5.2 RUOLO DEL COMITATO RISCHI	11
	5.3 RELAZIONE CON LE DISPOSIZIONI EX ART 136 TUB.....	12
	5.4 DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE	12
5.	PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	13
	6.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	13
	6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ED ISTRUTTORIA	15
	6.3 FASE PRE-DELIBERATIVA	16
	6.3.1 Specificità della fase pre-deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza.....	16
	6.4 FASE DELIBERATIVA	16
	6.4.1 Specificità della fase deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza.....	17
	6.4.2 Delibere di competenza assembleare.....	17
	6.4.3 Specificità della fase deliberativa di operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie.....	17
	6.4.3 Specificità della fase deliberativa di operazioni rientranti in una delibera quadro.	18
	6.5 FASE DI ESECUZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI.....	18
	6.6 VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO	18
7.	REPORTING REGOLAMENTARE	19
8.	INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA.....	19
	8.1 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010	20
	8.2 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA	20
9.	CONTROLLI INTERNI	21
10.	LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI	23
	ALLEGATO 1 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	25

1. PREMESSA

Il presente Regolamento interno è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati". Queste due ultime fonti saranno nel seguito indicate anche con il termine "disposizioni normative".

Il tema è altresì trattato da numerose fonti normative che mirano a presidiare il rischio derivante dal fatto che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Fra le parti correlate, particolare interesse riveste la categoria degli esponenti aziendali, per i quali continuano ad essere in vigore anche le norme delle disposizioni di vigilanza derivanti dall'art. 136 del TUB, che prevedono una procedura particolarmente stringente (deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo).

L'approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di modifiche e/o integrazioni, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Rischi¹. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione almeno triennale.

Il Regolamento e le sue successive modifiche formano oggetto di pubblicazione nel sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito internet medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.

¹ Ai sensi della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, paragrafo 1), che chiarisce espressamente che il Comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario può coincidere con il Comitato chiamato a deliberare sulle operazioni con parti correlate.

2. FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359 che trattano la materia connessa ai conflitti d'interesse, al potere di fatto ed all'influenza dominante, art. 2390, 2399, comma 3 c.c. che trattano, rispettivamente, di divieto di concorrenza e di cause di ineleggibilità e decadenza;
- Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° Aggiornamento del 6 maggio 2014, Parte Prima Titolo IV "Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi" Capitolo 1 "Governano societario";
- TUF - Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98: con particolare riferimento all'articolo 114 (comunicazioni al pubblico).
- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
- Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia (9° agg.to del 12/12/2011 alla circ. 263/2006) in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati", emanato in attuazione della Delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 29 luglio 2008, n. 277.
- TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 e 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006 e con riferimento all'art. 56, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio ed altri conflitti d'interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi.
- IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate).
- Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
- Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV").

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento specifico alle diverse esigenze previste da:

- 1) Regolamento Consob n. 17221 del 12.03.2010 per le finalità ivi contemplate atte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.
- 2) Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 9° aggiornamento del 12.12.2011 – Titolo V, Capitolo V “Attività di Rischio e Conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, per le finalità ivi contemplate atte ad individuare i “Limiti Prudenziali” per le Attività di Rischio ed apposite “Procedure deliberative” al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative, oltreché specificare assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni.
- 3) Art. 136 T.U.B. – decreto legislativo n. 385/1993 per le finalità ivi contemplate atte a disciplinare le modalità di gestione delle “Obbligazioni degli esponenti bancari” assunte nei confronti della Banca.
- 4) Art 2391 Codice Civile per le finalità ivi contemplate atte a disciplinare le modalità di prevenzione e gestione di conflitti di interesse per le operazioni in cui un amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi.

3. DEFINIZIONI

All'interno del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

“parte correlata”, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo: 1. l'esponente aziendale; 2. il partecipante; 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

“parte correlata non finanziaria”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (1). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (2). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

“soggetti connessi”: 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata; 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

“soggetti collegati”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

“controllo”, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

“influenza notevole”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica

dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“esponenti aziendali”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. In particolare, per la Banca rilevano tra gli esponenti aziendali i componenti il Consiglio di Amministrazione, i sindaci effettivi e supplenti, il Direttore Generale e i vice Direttori Generali;

“esponenti bancari e soggetti ex art. 136 TUB”, o **“perimetro/ambito di applicazione ex art. 136 TUB”**, o **“soggetti rilevanti ai fini art. 136 TUB”** gli esponenti aziendali, i soggetti ad essi connessi e le altre persone fisiche che, pur non essendo stretti familiari degli esponenti aziendali, godono di una garanzia reale o personale rilasciata dall'esponente aziendale, a fronte di una esposizione concessa dalla banca;

“partecipante”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

“stretti familiari”, i parenti fino al secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

“intermediari vigilati”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;

“attività di rischio”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;

“garanzia collettiva”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;

“patrimonio di vigilanza”, l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;

“amministratore indipendente”, è considerato indipendente, ai sensi dello Statuto Sociale della Banca, l'amministratore che: a) non abbia in corso o abbia avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; b) non rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; c) non sia socio o amministratore o non abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca; d) non sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere precedenti. La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione

patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca. Oltre ai requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto Sociale, per garantire l'indipendenza rispetto all'operazione specifica, l'amministratore non deve essere controparte della medesima piuttosto che avere interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in tal caso infatti i compiti saranno attribuiti agli altri amministratori indipendenti non interessati;

“operazione con soggetti collegati”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati: i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto; ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;

“operazione di maggiore rilevanza”, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato al capitolo 5.1 del presente Regolamento, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo”. La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Sono considerate **omogenee** tra loro tutte quelle operazioni che rientrano nelle seguenti categorie:

- a. Operazioni di Impiego (Fidi e Garanzie);
- b. Operazioni di Investimento Mobiliare (Titoli di Proprietà);
- c. Operazioni di Investimento Immobiliare;
- d. Operazioni di Raccolta (depositi ed altre operazioni di raccolta);
- e. Operazioni sul Capitale;
- f. Operazioni di Trasferimento di Servizi;
- g. Operazioni di Trasferimento di Risorse;
- h. Operazioni di Trasferimento di Obbligazioni;

“operazione di minore rilevanza”, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza L’operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza ovvero compresa tra 250 mila euro e il 5% del Patrimonio di Vigilanza;

“operazione ordinaria”, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, ricorrenza, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte, tempistica. Per prezzo di mercato si intende quello determinato da:

- mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione);
- negli altri casi, quello effettivamente applicato alla migliore clientela che non sia soggetto collegato, nei limiti delle autonomie gestionali attribuite al Direttore Generale.

Per prezzo e condizione standard invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati (“a listino”, senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto).

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, dimensione, tipologia di controparte, tempistica. Sono considerate operazioni ordinarie quelle di raccolta e impiego effettuate nell’ambito massimo dei poteri delegati ai Responsabili della Direzione Finanza, Direzione Marketing e Direzione Crediti, fatto salvo quanto disposto per le finalità dell’art. 136 TUB.;

“Operazione di importo esiguo” - l’operazione con Soggetti Collegati di controvalore non superiore a 250 mila euro. La Banca tiene comunque evidenza dell’ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

4. ASSUNZIONI PRELIMINARI CIRCA LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Nel seguito del presente Regolamento è descritto il processo da seguire per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati (entità coinvolte e procedura organizzativa).

Ai fini dell’applicazione della procedura deliberativa delineata nel presente Regolamento, **sono escluse** le operazioni di importo esiguo e le operazioni ordinarie, per le quali si applicherà l’iter procedurale standard secondo lo schema di deleghe pro-tempore vigente. Resta ferma la competenza esclusiva a deliberare attribuita al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB.

5.1 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in **operazioni di importo esiguo** ed **operazioni rilevanti**. Al loro interno, le **operazioni rilevanti** con Soggetti Collegati si distinguono in:

- “operazioni di maggiore rilevanza”, vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati il cui indice di Rilevanza sia superiore alla **soglia del 5%** del:
 - a) **indice di Rilevanza del Controvalore** - rapporto tra Controvalore dell’Operazione e Patrimonio di Vigilanza;
in tal caso, la determinazione del Controvalore dell’Operazione, come già avanti definito, risulta essere:
 - 1) per le operazioni con condizioni economiche determinate:
 - i) per le componenti in contanti: l’ammontare pagato dalla/alla controparte;
 - ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari: il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie: l’importo massimo erogabile.
 - 2) Per le operazioni con condizioni economiche non ancora determinate/determinabili
(cioè che dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note):
 - i) Il valore massimo ricevibile/pagabile ai sensi delle clausole sottostanti all’operazione medesima.

In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, è considerata ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

- b) **indice di Rilevanza dell'Attivo** - rapporto tra Totale Attivo dell'entità oggetto dell'operazione e Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione, fusione, cessione e scissione;
 - c) **indice di Rilevanza delle Passività** - rapporto tra Totale delle Passività dell'entità acquisita e il Totale Attivo della Banca e ciò per le operazioni di acquisizione e per le sole finalità di Trasparenza Consob (in caso di società controllante quotata o soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla società, la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5%);
- "operazioni di minore rilevanza", vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo, ovvero quelle comprese tra 250 mila euro e la soglia di maggiore rilevanza.

Sono escluse dalla nozione di operazione con Soggetti Collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- a) le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- b) le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto totalitario, anche congiunto;
- c) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza;
- d) i compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- e) le operazioni di importo esiguo;
- f) le operazioni ordinarie.

Per queste ultime due riportate alle lettere e) e f) si applicherà l'iter procedurale standard secondo lo schema di deleghe pro-tempore vigente.

Resta ferma la competenza esclusiva a deliberare attribuita al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, per le quali si rinvia al paragrafo 6.3, lettera c.

Per le operazioni di maggiore rilevanza, la previsione da parte degli organi di Vigilanza definisce limiti quantitativi, riferibili al perimetro di ciascun soggetto collegato, al superamento dei quali vengono associati obblighi prudenziali e di trasparenza.

Per la Banca d'Italia laddove le operazioni di maggiore rilevanza superino il limite prudenziale massimo stabilito per le attività di rischio nei confronti di individuate tipologie di parti correlate e relativi soggetti connessi, occorre che la Banca riconduca il limite quantitativo all'interno delle soglie previste secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per la Consob laddove le operazioni di maggiore rilevanza superino almeno uno dei limiti massimi stabiliti nel 5% dell'indice di Rilevanza (del controvalore, dell'attivo o delle passività, a seconda dei casi disciplinati) occorre che la Banca predisponga apposito documento informativo ai fini della Trasparenza e nel rispetto delle disposizioni Consob.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, le quali pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

A tal fine la Banca tiene evidenza di tutte le operazioni con ciascuno dei soggetti collegati al fine di calcolo del cumulo necessario per controllare l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza, ivi comprese quelle escluse dalla procedura deliberativa in quanto di importo esiguo e/o di carattere ordinario e/o rientranti nell'ambito di delibere quadro.

I limiti quantitativi dell'ammontare delle attività di rischio, come stabilito dalla Banca d'Italia nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono riferiti a ciascun insieme di Soggetti Collegati. Essi si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. In tal modo, il conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parti correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

Per identificare correttamente le operazioni occorre effettuare le seguenti considerazioni:

- 1) verificare se si tratta di un'attività di rischio, intendendo come tale tutte le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (attività per cassa – ad esempio finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati – e fuori bilancio – ad esempio garanzie rilasciate, l'insieme dei derivati, crediti e finanziari) non solo attraverso le usuali pratiche di fido ma anche il solo fatto che il cliente venga lasciato sconfinare o gli sia data disponibilità anticipata di somme, ovvero gli sia consentito di cambiare un assegno allo sportello;
- 2) verificare se si tratta di altra tipologia di servizio od obbligazione o trasferimento di fondi differente da una attività di rischio;
- 3) verificare che la transazione in atto con il soggetto correlato non sia eventualmente da escludere dal novero e quindi totalmente dall'applicazione della presente disciplina, in quanto rientrante nei casi di esclusione.

Al fine di presidiare i potenziali conflitti di interesse con riferimento alle operazioni poste in essere dal "personale più rilevante" così come identificato al paragrafo 3.2 delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30/03/2011 (recepite dalla Banca nel Regolamento: Politiche di remunerazione ed incentivazione: adeguamento alle disposizioni Banca d'Italia del 30 marzo 2011), la Banca adotta specifici presidi nell'ambito della normativa interna e dei codici di condotta.

5.2 RUOLO DEL COMITATO RISCHI

Il Comitato Rischi è composto da tre amministratori indipendenti, intendendosi per tali gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto Sociale.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato Rischi, istituito al proprio interno.

I pareri del Comitato sono assunti a maggioranza.

Con riferimento alle modalità di espletamento dei compiti attribuiti al Comitato Rischi in materia di formulazione di un parere preventivo in ordine al perfezionamento di operazioni con soggetti collegati, nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte di una determinata operazione o lo sino i soggetti ad egli connessi, i compiti sono svolti congiuntamente agli altri due componenti del Comitato non correlati.

Ai fini di garantire la presenza di amministratori indipendenti, almeno annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio ed in ogni caso al verificarsi di eventi che modifichino la composizione del Consiglio stesso, il Consiglio di Amministrazione verifica il permanere dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti il Comitato Rischi. Nel caso in cui risultino permanere i requisiti di indipendenza solamente per due Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione non costituisce il Comitato e gli Amministratori Indipendenti svolgeranno i loro compiti congiuntamente.

In ogni caso spetta agli amministratori indipendenti comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto Sociale.

Il Comitato riferisce – con periodicità annuale – al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con apposita relazione sulle attività svolte, sulle valutazioni effettuate e sulle decisioni assunte.

Il Presidente del Comitato Rischi ha la facoltà di nominare ad ogni seduta la persona incaricata di svolgere il ruolo di segreteria tecnica.

La segreteria tecnica assiste il Presidente nella convocazione delle riunioni e nella trasmissione ai componenti del Comitato ed eventualmente altri partecipanti del relativo materiale informativo e redige i verbali delle adunanze dai quali deve evincersi in modo chiaro e trasparente il processo decisionale. Per il dettaglio circa le modalità di funzionamento del Comitato si rimanda all'apposito "Regolamento del Comitato Rischi".

La stessa segreteria tecnica assiste gli Amministratori Indipendenti in caso di passaggio delle competenze dal Comitato Rischi agli stessi.

5.3 RELAZIONE CON LE DISPOSIZIONI EX ART 136 TUB

La disciplina ex art. 136 del Testo Unico Bancario prevede *"chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate"*.

Stante la definizione legislativa, la disciplina trova applicazione, per qualsiasi importo, alle obbligazioni di qualsiasi natura assunte o agli atti di compravendita compiuti da un esponente aziendale o da un suo soggetto connesso nei confronti/con controparte della/la Banca.

Le operazioni ex art. 136 del T.U.B. sono sempre sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca con le formalità previste dalla citata norma (deliberazione presa all'unanimità dei presenti alla seduta del C.d.A. e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale) a prescindere dal relativo importo. Per le operazioni assoggettabili alla disciplina dell'art. 136 del T.U.B. che configurino operazioni di minore rilevanza non ordinarie o operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le ulteriori procedure rafforzate (fase pre-deliberativa e reporting) declinate dal Capitolo 6 del presente Regolamento per il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati.

5.4 DELIBERAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE

Ai sensi dell'art. 2391 c.c., a prescindere dalla rilevanza dell'operazione ai sensi della disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Banca è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto.

Per quanto non diversamente previsto da disposizioni normative o regolamentari, le delibere in merito al compimento delle operazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Consiglio di Amministrazione e devono essere adeguatamente motivate anche con riguardo all'interesse della Banca.

6. PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Al fine della specifica declinazione delle caratteristiche del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati rilevano cinque differenti tipologie di operazioni: di maggiore rilevanza, di minore rilevanza, ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, di importo esiguo, operazioni urgenti, prevedendo specifici trattamenti procedurali per ciascuna tipologia definita.

In particolare, per le operazioni:

- **di maggiore rilevanza**, è previsto obbligatoriamente il coinvolgimento del Comitato rischi nella fase della trattativa ed un parere preventivo dello stesso Comitato Rischi;

In caso di parere negativo del Comitato Rischi è previsto il coinvolgimento del Collegio Sindacale e l'eventuale delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione è oggetto di specifica informativa all'Assemblea dei Soci;

- **di minore rilevanza**, è previsto un parere preventivo non vincolante del Comitato Rischi;

- **ordinarie di minore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**, è prevista l'esenzione dai presidi procedurali con obblighi di informativa anche nei confronti del Comitato Rischi;

- **di importo esiguo**, è prevista l'esenzione completa dai presidi procedurali.

La Banca non prevede la possibilità di effettuare operazioni urgenti con Soggetti Collegati.

6.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di censimento dei Soggetti Collegati. Tale attività, che riguarda in primo luogo gli esponenti aziendali, prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati e nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

A tale scopo, è previsto che l'esponente aziendale segnali annualmente e comunque al momento della nomina o successivamente, in caso di variazione, tutti i suddetti rapporti. Le disposizioni normative prevedono, infatti, che tutti i soggetti qualificabili come parti correlate cooperino con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. Gli esponenti aziendali trasmettono, dopo l'approvazione del presente regolamento, un'attestazione in merito ai rapporti con soggetti connessi e altri soggetti ai sensi dell'art. 136 e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di ogni variazione che dovesse intervenire nei dati precedentemente comunicati.

Attraverso l'attestazione in parola, all'atto della nomina degli esponenti aziendali e annualmente, l'esponente aziendale è tenuto a dichiarare:

- a) le interessenze detenute (direttamente / indirettamente, anche congiuntamente) in entità con o senza personalità giuridica, con la precisazione se esercitano sulle stesse una posizione di controllo od influenza notevole e le cariche eventualmente ricoperte presso le stesse;
- b) gli stretti familiari e le entità da loro controllate o su cui questi esercitano influenza notevole;

- c) gli affini fino al secondo grado; con specifico riferimento agli affini, per quanto non siano da considerare soggetti collegati al fine dell'applicazione delle procedure declinate dal presente Regolamento, la normativa Banca d'Italia impone alla Banca di censire gli affini fino al secondo grado e tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia; rientrano tra gli affini fino al secondo grado suoceri, partner dei figli (generi/nuore), nonni del partner, fratelli del partner / partner dei fratelli (cognati/cognate).

Al fine della compilazione dell'attestazione, gli esponenti sono coadiuvati dall'Ufficio Affari Societari che, al momento della ricezione delle attestazioni, effettua un controllo di coerenza delle informazioni rese, anche in considerazione delle informazioni già in suo possesso, nonché offre consulenza agli esponenti circa le modalità di compilazione/dichiarazione. In caso di dubbi interpretativi, l'Ufficio Affari Societari richiede il parere del Comitato Rischi.

Sulla base della suddetta procedura, si ottengono informazioni tali da poter censire l'esponente aziendale ed i soggetti a lui connessi all'interno del sistema informativo, tramite alimentazione del Registro dei Soggetti Collegati. L'inserimento nell'ambito di questo Registro elettronico, consente altresì di impedire che le operazioni con Soggetti Collegati siano deliberate da parte di organi diversi dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dall'Assemblea e comunque nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento.

Qualora siano stati omessi gli obblighi di informazione, l'esponente aziendale (anche in relazione ai propri "familiari" ed alle eventuali entità nelle quali l'esponente aziendale o un suo familiare esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto) sarà responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante alla Banca dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

L'unità operativa responsabile della raccolta delle attestazioni degli Esponenti Aziendali e delle comunicazioni relative all'identificazione delle altre Parti Correlate e Soggetti Connessi è l'Ufficio Affari Societari, che provvede a censire tutti i Soggetti Collegati nell'apposito registro elettronico "Registro dei Soggetti Collegati". L'Ufficio Affari Societari censisce all'interno dei sistemi informativi, secondo modalità separate rispetto al Registro, anche gli affini fino al secondo grado delle parti correlate.

Il Comitato Rischi provvede a fornire il proprio parere nei casi in cui l'individuazione di una Parte correlata o Soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

Tutte le Strutture della Banca (di rete e di direzione generale) restano impegnate a comunicare tempestivamente all'Ufficio Affari Societari ogni elemento informativo di cui vengano a conoscenza che induca ad individuare soggetti collegati non censiti nello specifico Registro elettronico. L'Ufficio Affari Societari, in caso di soggetti collegati riferibili ad un Esponente, resta impegnato ad interessare quest'ultimo per l'aggiornamento dell'autodichiarazione che deve includere la nuova posizione rilevata.

L'attività di identificazione delle Parti Correlate diverse dagli esponenti aziendali (società controllate, anche congiuntamente, o sottoposte ad influenza notevole) è rimessa alla Direzione Finanza, che cura i rapporti con le società partecipate, fungendo da interfaccia con gli enti esterni. La Direzione Finanza comunica tempestivamente all'Ufficio Affari Societari le variazioni del perimetro delle entità controllate direttamente / indirettamente (anche congiuntamente) o sottoposte ad influenza notevole dalla Banca.

Il Registro dei Soggetti Collegati è accessibile a tutte le unità organizzative tramite accesso alla procedura informatica aziendale. Ogni unità organizzativa, sulla base delle evidenze e conoscenze in proprio possesso e

per quanto di propria competenza, può individuare gli altri Soggetti Collegati, diversi dagli esponenti aziendali e dai soggetti ad essi connessi, dandone tempestiva informazione all'Ufficio Affari Societari.

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ED ISTRUTTORIA

La struttura aziendale (dipendenza, struttura centrale) che si accinge ad istruire l'operazione:

1. verifica, attraverso specifico inquiry nel Registro dei Soggetti Collegati, l'eventuale status della controparte dell'operazione di soggetto collegato e/o soggetto rilevante ai fini art. 136 TUB secondo le definizioni del presente Regolamento;
2. determina, se possibile, il controvalore dell'operazione in esame;
3. valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di soggetti collegati, individuati a livello di gruppo (con riferimento all'allegato 1). A tal fine, la struttura proponente si interfaccia con la Struttura Centrale competente per materia (Crediti per operazioni di impiego, Finanza per operazioni di raccolta PCT, Marketing per operazioni di raccolta diverse da PCT, Segreteria Organi Societari per operazioni diverse da quelle di intermediazione bancaria tradizionale quali forniture, acquisti di immobili o partecipazioni, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.). Qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa. Di tale circostanza viene tempestivamente informata la Funzione Risk Management;
4. verifica se l'operazione in esame rientra in uno dei casi di esenzione. In particolare, determina:
 - a. se l'operazione in esame abbia le caratteristiche per essere considerata "ordinaria";
 - b. se il controvalore dell'operazione sia inferiore alla soglia di esiguità;
 - c. se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro;
5. qualora l'operazione in esame non risulti di importo esiguo, la struttura aziendale che istruisce l'operazione (dipendenza o struttura centrale) compila in ogni sua parte uno specifico prospetto riepilogativo recante le seguenti informazioni: dati anagrafici controparte, tipologia e controvalore dell'operazione, eventuale attestazione del carattere "ordinario" dell'operazione (al riguardo sono da esplicitare gli elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione), classificazione dimensionale dell'operazione (minore o maggiore rilevanza), applicabilità della disciplina ex. art. 136 T.U.B.;
6. la struttura aziendale che istruisce l'operazione (dipendenza o struttura centrale) dopo aver imputato nel sistema informativo aziendale i termini dell'operazione proposta, inoltra il prospetto di cui sopra, in uno al fascicolo dell'operazione, alla Struttura Centrale competente per materia (Crediti per operazioni di impiego, Finanza per operazioni di raccolta PCT, Marketing per operazioni di raccolta diverse da PCT, Segreteria Organi Societari per operazioni diverse da quelle di intermediazione bancaria tradizionale quali forniture, acquisti di immobili o partecipazioni, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.); copia del prospetto riepilogativo delle informazioni rilevanti è trasmessa anche all'Ufficio Affari Societari al fine di garantire la completezza del reporting regolamentare declinato nel Capitolo 7;
7. la Struttura Centrale competente per materia
 - a. in caso di operazioni, rientranti nella propria competenza deliberativa, "ordinarie" o riconducibili ad una delibera quadro, procede a deliberare le operazioni ed a completare il censimento dei termini dell'operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell'apposita procedura "Operazioni con Parti Correlate";
 - b. in caso di operazioni, non rientranti nella propria competenza deliberativa, "ordinarie" o riconducibili ad una delibera quadro, sottopone il fascicolo dell'operazione all'Organo deliberante, avendo cura in ogni caso, a delibera assunta, di completare il censimento dei

termini dell'operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell'apposita procedura "Operazioni con Parti Correlate";

- c. in caso di operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di operazioni di maggiore rilevanza, predispone e sottopone alla Segreteria Tecnica del Comitato Rischi, la proposta di delibera in uno a specifica documentazione recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di proposta di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

6.3 FASE PRE-DELIBERATIVA

Limitatamente ai casi di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza e/o di minore rilevanza non ordinarie, è prevista una FASE PRE-DELIBERATIVA in cui i componenti del Comitato Rischi ricevono dalla Struttura Centrale competente per operazione, per il tramite della Segreteria Tecnica, con congruo anticipo la proposta di delibera in uno a specifica documentazione recante una completa ed adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di proposta di delibera.

La Struttura Centrale competente coordina la raccolta della documentazione, così come ogni eventuale richiesta d'informazioni da parte del Comitato Rischi; in ogni caso, in presenza di necessità particolari, la Struttura Centrale competente è tenuta ad assicurare un supporto diretto al Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi può eventualmente farsi assistere, con spese a carico della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso il Comitato deve rispettare i limiti di un budget di spesa di valore pari al 1,00% (un per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui un amministratore indipendente sia controparte o qualificabile come soggetto collegato in una determinata operazione o vi abbia un interesse ex art 2391 cod.civ., questi, limitatamente a tale operazione, non è coinvolto nell'esame della specifica proposta di delibera (se per tale fase non vi sono amministratori indipendenti coinvolgibili è il Consiglio di Amministrazione ad attuare tale fase).

Il Comitato Rischi, esaminata la documentazione, è chiamato ad esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere può essere positivo, positivo condizionato a rilievi o negativo.

6.3.1 Specificità della fase pre-deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza.

In aggiunta alle previsioni del paragrafo 6.3, In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato Rischi riceve dalla Struttura Centrale competente un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative, richiedendo eventualmente informazioni e chiarimenti nonché formulando osservazioni agli Organi Sociali con poteri deliberativi nella materia.

Il Comitato Rischi partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni e formulando osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

6.4 FASE DELIBERATIVA

Gli Organi deliberanti di operazioni "ordinarie" o riconducibili ad una delibera quadro, a delibera assunta, assicurano un adeguato raccordo con l'Ufficio Affari Societari rispetto ai termini della delibera adottata.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata e completa informativa sulle operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza, corredata dal parere del Comitato Rischi e delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Le operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza deliberate dal C.d.A. con parere positivo del Comitato rischi sono oggetto di reporting trimestrale al Collegio Sindacale.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi, la delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Rischi. In questo caso, inoltre, l'operazione è singolarmente comunicata, a cura dell'Ufficio Affari Societari, al Collegio Sindacale non appena deliberata.

6.4.1 Specificità della fase deliberativa per le operazioni di maggiore rilevanza.

In aggiunta alle previsioni del paragrafo 6.4, qualora si tratti di operazioni di maggiore rilevanza ed il parere del Comitato Rischi sia negativo o condizionato a rilievi deve essere coinvolto dalla Segreteria Tecnica del Comitato Rischi per tempo nell'analisi dell'operazione anche il Collegio Sindacale, il quale fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere preventivo e motivato con le stesse regole previste per il parere preventivo del Comitato Rischi.

In caso di pareri negativi o condizionati a rilievi formulati dal Comitato Rischi o dal Collegio Sindacale, le delibere di approvazione del Consiglio di Amministrazione aventi oggetto operazioni di maggiore rilevanza prima del perfezionamento e/o compimento delle stesse sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, come descritto nel punto successivo.

6.4.2 Delibere di competenza assembleare.

La Banca considera di competenza dell'Assemblea dei Soci le operazioni con controparte soggetti collegati che ricadono nella competenza dell'Assemblea ai sensi dello Statuto sociale e/o dalla legge.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, di competenza deliberativa dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione:

- riceve un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere non vincolante del Comitato Rischi;
- delibera in merito alla proposta da sottoporre all'Assemblea dei Soci sulla base delle informazioni e dei criteri previsti in funzione della qualificazione della rilevanza dell'operazione.

La disciplina della fase pre-deliberativa e deliberativa è la medesima di quella descritta nei paragrafi precedenti.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione di operazioni di maggiore rilevanza, con parere negativo del Comitato Rischi o del Collegio Sindacale sono sottoposte - prima del perfezionamento e/o compimento delle stesse - ad autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che delibera a maggioranza dei soci non correlati votanti.

6.4.3 Specificità della fase deliberativa di operazioni di importo esiguo ed operazioni ordinarie.

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie che siano effettuate con soggetti collegati, non si applicano le procedure di cui al presente Regolamento.

Per le operazioni di importo esiguo, sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni ordinarie, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine, la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica.

6.4.3 Specificità della fase deliberativa di operazioni rientranti in una delibera quadro.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro proposte annualmente a cura dell'Ufficio Affari Societari ed approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) declinate nei precedenti paragrafi.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di minore/maggiore rilevanza) l'Ufficio Affari Societari tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate, stimato coerentemente con i dati consuntivi relativi all'esercizio precedente, resi disponibili dalla Segreteria Organi Collegiali che, a tal fine, si avvale del *Repository* delle Operazioni con soggetti collegati.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste ai precedenti paragrafi in quanto tali regole hanno già trovato applicazione in sede di approvazione della relativa delibera quadro.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il monitoraggio circa l'attuazione delle delibere quadro è effettuato dall'Ufficio Affari Societari, il quale produce una informativa trimestrale relativa all'attuazione di ciascuna delibera quadro, sottoponendola, per il tramite del Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione.

6.5 FASE DI ESECUZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni con controparte soggetti collegati, una volta deliberate dall'Organo competente, sono registrate nella specifica procedura informatica dalla Struttura proponente. A registrazione dell'operazione completata, la Struttura centrale competente assicura il completamento del censimento dei termini dell'operazione (non automaticamente alimentati dal sottosistema utilizzato dalla struttura proponente) nell'apposita procedura "Operazioni con Parti Correlate".

Completato l'iter di cui sopra, al fine di consentire il rispetto degli obblighi di trasparenza (anche relativi alla normativa contabile) nonché di monitorare e individuare eventuali casi di elusione delle prescrizioni normative, le operazioni con controparte soggetti collegati confluiscono in uno specifico "Repository delle operazioni con Soggetti Collegati", gestito dall'Ufficio Affari Societari.

L'Ufficio Affari Societari, avvalendosi del Repository garantisce il reporting gestionale in materia di operazioni con soggetti collegati.

La Funzione Compliance ha diretto accesso al Repository ai fini della mappatura dei conflitti di interesse potenziali ed attuali cui la Banca si espone ed alla manutenzione del relativo Registro.

Qualora un'operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le competenti Strutture della Banca pongono in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica in ragione dello status di soggetto collegato della controparte dell'operazione. A tal fine, ogni proposta di delibera di passaggio a perdite, classificazione a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali con controparte soggetti collegati deve essere sottoposta al preventivo esame del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6.6 VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO

La Funzione Risk Management riceve, con riferimento ad ogni fine mese, dal Servizio Contabilità e Bilancio uno specifico Report recante il dettaglio delle attività di rischio verso ciascun gruppo di soggetti collegati calcolate secondo le modalità di cui all'Allegato 1.

La Funzione Risk Management verifica mancato superamento dei limiti prudenziali di cui all'Allegato 1. Nel caso di superamento delle soglie di rilevanza comunica tempestivamente al Direttore Generale i termini delle operazioni interessate e questi provvede a darne informativa al primo Consiglio di Amministrazione utile. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Fino a quando le attività di rischio non sono ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

7. REPORTING REGOLAMENTARE

Coerentemente con le previsioni della disciplina di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, l'Ufficio Affari Societari, anche avvalendosi del Repository delle operazioni con soggetti collegati, cura, con il supporto delle competenti strutture aziendali, l'elaborazione e l'inoltro della reportistica di dettaglio relativa alle operazioni con soggetti collegati, distinte per tipologia/qualificazione delle operazioni (da delibera quadro, ordinarie, di minore rilevanza non ordinarie, di maggiore rilevanza).

Al riguardo, l'Ufficio Affari Societari elabora:

- un report recante le operazioni di importo esiguo perfezionate nell'esercizio di riferimento da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato Rischi, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo;
- un report recante le operazioni ordinarie perfezionate nel trimestre di riferimento da trasmettere al Comitato Rischi, entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre, in modo che il Comitato Rischi possa accertarne l'effettivo carattere ordinario. Nel caso il Comitato Rischi non ritenga l'operazione ordinaria, si avvia il processo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- un report recante le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro nel trimestre di riferimento, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Comitato Rischi, entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre;
- un report recante le operazioni di minore rilevanza non ordinarie o di maggiore rilevanza deliberate dal C.d.A. nel trimestre di riferimento, da trasmettere al Collegio Sindacale entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre;
- un report recante ciascuna singola delibera di operazioni di minore rilevanza non ordinarie assunta dal Consiglio di Amministrazione a fronte di parere negativo, o condizionato a rilievi, formulato dal Comitato Rischi, da trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale non appena ricevuta la delibera.
- un report da sottoporre, per il tramite del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci, recante le operazioni di maggiore rilevanza deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di riferimento, caratterizzate dal parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Rischi o dal Collegio Sindacale.

8. INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che, a seconda dell'oggetto dell'informativa, devono essere assolti nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e del pubblico.

8.1 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 17221/2010

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Consob:

- 1) **Procedure interne** - Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet della Banca. E' previsto, inoltre, un richiamo alle procedure all'interno della relazione annuale sulla gestione, anche mediante semplice riferimento/rinvio al sito internet. Il Collegio Sindacale, infine, riferisce all'Assemblea annuale dei Soci, tramite la propria relazione, in merito all'attività di verifica posta in essere.
- 2) **Operazioni di maggiore rilevanza** - in occasione dell'esecuzione di operazioni di maggiore rilevanza, per le fattispecie disciplinate dalla Consob, il Servizio Comunicazione predispone, con il supporto della struttura centrale competente, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 della Delibera Consob n. 17221, e successive modifiche ed integrazioni. La Banca ha l'obbligo di predisporre il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino il limite che identifica le operazioni di maggiore rilevanza; al riguardo, il monitoraggio dell'eventuale cumulo delle operazioni omogenee perfezionate con la medesima controparte (che non costituiscano meri rinnovi di operazioni a scadenza infrannuale) è assicurato dall'Ufficio Affari Societari che, a tal fine, si avvale del Repository. Il documento informativo deve essere pubblicato entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, sia ponendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale sia rendendolo disponibile sul sito internet. Qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del documento informativo si estende a 15 giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo deve essere corredato degli eventuali pareri espressi dal Comitato Rischi. Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Banca deve trasmettere alla Consob i medesimi documenti utilizzando il canale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3) **Operazioni di minore rilevanza** - Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Rischi non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

8.2 OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA

Le attività propedeutiche al rispetto degli obblighi segnaletici verso la Banca d'Italia di seguito descritti sono curati dal Servizio Contabilità e Bilancio:

- 1) **Attività di rischio** - Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione, nel rispetto di quanto disciplinato da apposite istruzioni fornite dalla Banca d'Italia a cui si rimanda, fornisce informazioni su:
 - l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
 - l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.
- 2) **Superamento limiti attività di rischio** — In caso di superamento dei limiti, come definiti nel presente Regolamento, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del

limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

9. CONTROLLI INTERNI

Il presente capitolo del Regolamento declina le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Le predette politiche sono aggiornate con cadenza almeno triennale ovvero ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, tenendo anche conto:

- delle eventuali variazioni legislative e regolamentari intervenute;
- della prassi applicativa;
- di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Banca;
- di eventuali modifiche del Regolamento.

Le politiche interne definite dalla Banca mirano a:

- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabilire come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- disciplinare i processi organizzativi per identificare i soggetti collegati e le relative transazioni;
- individuare i compiti delle funzioni di controllo.

Ai fini della disciplina in oggetto, si intendono conflitti di interesse le situazioni nelle quali l'effettuazione di un'operazione con un soggetto collegato può causare un danno alla Banca ovvero ad uno o più clienti della Banca stessa. In particolare la normativa richiede l'adozione di specifici presidi al fine di minimizzare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, all'assunzione di rischi in generale e ad altre transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati i presidiati e potenziali danni per i creditori e gli azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Generale, compete l'individuazione di tempo in tempo dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

La Banca ha individuato i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti che possono determinare conflitti di interesse.

Settori di attività	Tipologie di rapporti
attività creditizia	Es: finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente
attività di raccolta	Es: emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti
attività di investimento in beni di natura finanziaria	Es: negoziazione, collocamento, consulenza in materia di investimenti
attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti	Es.: prestazioni di natura legale, finanziaria, tributaria riconducibili ad attività professionali; consulenza strategica ad imprese; attività di formazione
attività che comporta il trasferimento di beni e servizi	Es.: compravendita, locazione, comodato
assunzione di partecipazioni	Es: investimenti partecipativi in imprese non finanziarie

La mappatura delle specifiche fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di intermediazione finanziaria prestata dalla Banca è recata dalla "Policy sui Conflitti di Interesse".

Con particolare riferimento alle fattispecie di conflitto di interesse riferibili all'attività di assunzione di partecipazioni, la Banca ha adottato specifici limiti, metodologie di rilevazione e classificazione, nonché specifiche procedure organizzative e di controllo interno nell'ambito della "Policy sulle Partecipazioni".

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da operazioni con soggetti collegati risulta in primis garantita dal rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. In aggiunta ai presidi definiti dal Regolamento, trovano applicazione per quanto compatibili le misure standard e/o aggiuntive definite nella "Policy sui Conflitti di Interesse" e nella "Policy sulle Partecipazioni".

I livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli soggetti collegati riflettono la valutazione del relativo merito di credito secondo criteri analoghi a quelli dei soggetti non collegati e comunque entro i limiti di Vigilanza se inferiori. L'esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti collegati non potrà eccedere la soglia del 15% del Patrimonio di Vigilanza. Tale propensione al rischio deve essere sottoposta a rivista con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dei livelli di propensione al rischio determinati dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio eccedenti gli importi determinati dalla Banca debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore; a tali fini, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della Funzione Risk Management, del Comitato Rischi e della Servizio Segreteria Crediti e Servizio Organi Societari.

In ogni caso, le attività sono individuate con riferimento:

- all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza;
- alla frequenza delle operazioni;
- alla natura del legame della parte correlata con la Banca

La Banca adotta processi operativi di identificazione, classificazione, censimento e monitoraggio delle parti correlate, dei soggetti connessi e dei soggetti collegati attraverso:

- specifiche richieste alle controparti;
- utilizzo del sistema informativo aziendale.

Le procedure organizzative (censimento, fasi pre-deliberative e deliberative, delibere quadro, etc.) sono descritte nel capitolo 6 del Regolamento.

La Funzione Internal Audit verifica l'efficacia e l'efficienza dei processi organizzativi utilizzati dalla Banca ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati.

Le Funzioni di controllo nel rispetto delle rispettive competenze assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne secondo le prerogative seguenti:

La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. Allo scopo:

- a) tiene evidenza di tutte le operazioni con Soggetti Collegati (ai fini dell'informativa periodica al CdA e ai fini della verifica delle soglie di rilevanza anche per l'evidenza del cumulo delle operazioni omogenee effettuate nel corso dell'esercizio);
- b) nel caso di superamento delle soglie di rilevanza comunica tempestivamente al Direttore Generale i termini delle operazioni interessate e dei Soggetti Collegati interessati, al fine dell'adozione delle attività conseguenti.

La Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. Allo scopo segnala all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca eventuali anomalie riscontrate. Valuta inoltre il contenuto del Repository delle operazioni con Soggetti Collegati al fine dell'individuazione di fattispecie di conflitto di interesse.

La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza interne del presente regolamento, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo ed agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni alla regolamentazione interna e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

il Collegio Sindacale sorveglia con particolare attenzione l'applicazione del descritto processo, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Internal Audit e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze;

Il Comitato Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

10. LINEE DI COMPORTAMENTO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI IN SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI

Agli esponenti aziendali è richiesto di attenersi alle seguenti linee di comportamento in materia di etica, trasparenza e correttezza adottate dalla Banca:

- qualora l'organo amministrativo di cui l'esponente è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito professionalmente in proprio o come studio dall'esponente di che trattasi, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente;
- lo stesso comportamento deve essere tenuto ogniqualvolta siano ravvisabili situazioni potenzialmente conflittuali fra l'interesse della Banca e dell'esponente o del terzo da questi assistito (come ad esempio il caso in cui l'esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale viene posta in essere una operazione);
- gli esponenti si attengono al principio deontologico secondo il quale essi devono astenersi da ogni forma di trattazione degli affari della Banca direttamente con i clienti attuali e potenziali, segnatamente in materia di affidamenti. Notizie, informazioni, suggerimenti e successivi contatti diretti con le persone interessate devono sempre essere filtrati per il tramite del vertice dell'esecutivo, cui compete istituzionalmente la gestione degli affari della Banca. Gli esponenti non possono e non devono quindi, anche per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, svolgere compiti, sia pure saltuariamente, che si sovrapporrebbero a quelli istituzionalmente spettanti alla Direzione. L'applicazione di questo principio di comportamento è della massima importanza, per assicurare la funzionalità operativa e il rispetto dei ruoli;
- l'esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'eventuale rispetto del segreto professionale;

- ogni qualvolta l'esponente venga a trovarsi in una qualsiasi situazione che possa in qualche modo evidenziare una divergenza di interessi con la Banca, deve privilegiare la tutela dell'interesse dell'Istituto rispetto ad altri interessi;
- il Consiglio di Amministrazione fissa con apposita convenzione le condizioni bancarie da applicarsi ai rapporti degli esponenti, che non possono essere più favorevoli rispetto a quelle applicate ai dipendenti della Banca. All'esponente è richiesto di non richiedere condizioni migliorative rispetto a quelle previste dalla convenzione stessa.

ALLEGATO 1 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

I limiti quantitativi all'ammontare delle attività di rischio sono riferiti a ciascun insieme di "soggetti collegati".

Tali limiti si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; in tal modo il conflitto di interessi viene "identificato" rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parte correlata) e viene poi "quantificato" avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al Patrimonio di Vigilanza Individuale della Banca (attualmente non appartenente ad un gruppo), riferito all'ultimo trimestre di cui sia disponibile il dato. Il complesso delle esposizioni della Banca verso ciascun soggetto collegato non deve superare le seguenti percentuali del Patrimonio di Vigilanza:

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso ciascun singolo gruppo di soggetti collegati espressi in termini di massima incidenza percentuale, rispetto all'ammontare del patrimonio di vigilanza della Banca, delle attività di rischio ponderate secondo i fattori definiti dal Titolo V, Capitolo 1, Sezione III ed Allegato A della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006				
	Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Altri soggetti
Limiti prudenziali	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	15%

Ai fini della disciplina dei limiti prudenziali, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nello specifico le esposizioni sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito. Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A del Titolo V Cap. 1 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e sue successive modifiche e/o integrazioni.